



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

26.004

Allegato

Rapporto annuale 2025 del Controllo parlamentare dell'amministrazione

**Allegato al rapporto annuale 2025 delle Commissioni della gestione
e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere
federali**

del 30 gennaio 2026

Riepilogo delle attività del CPA nel 2025

Nel 2025 sono state pubblicate quattro valutazioni del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA). Il CPA ha inoltre concluso altre due valutazioni e tre erano ancora in corso alla fine dell'anno.

Valutazioni pubblicate

Nel 2025 sono state pubblicate quattro valutazioni del CPA:

- n. 2.1: Ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni;
- n. 2.2: Servizio militare con limitazioni;
- n. 2.3: Sistema dei giudici non di carriera;
- n. 2.4: Consolati onorari.

Valutazioni concluse

Il CPA ha concluso le seguenti indagini, che alla fine del 2025 erano ancora in fase di trattazione presso le commissioni competenti e per questo motivo non erano state pubblicate:

- n. 3.1: Pianificazione di progetti di infrastruttura ferroviaria;
- n. 3.2: Indipendenza e gestione della Sorveglianza dei prezzi.

Valutazioni in corso

Alla fine del 2025 tre valutazioni erano ancora in corso:

- n. 4.1: Alta vigilanza della Confederazione sulla Suva;
- n. 4.2: Telelavoro nell'Amministrazione federale;
- n. 4.3: Lotta contro la tratta di esseri umani.

Rapporto

1 Il Controllo parlamentare dell'amministrazione: il servizio di valutazione dell'Assemblea federale

Il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) è il servizio di valutazione dell'Assemblea federale che lavora su mandato delle Commissioni della gestione (CdG) del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati nonché di altre commissioni parlamentari. Nelle sue indagini scientifiche verifica che le attività delle autorità federali siano state svolte secondo i criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia. Inoltre, controlla la qualità e l'utilizzo delle valutazioni predisposte dall'Amministrazione federale, segnalando alle CdG tematiche che potrebbero essere oggetto di una valutazione¹.

Il CPA svolge i propri mandati autonomamente, godendo degli stessi ampi diritti delle CdG in materia di informazione e può richiedere informazioni e documenti alle autorità federali. Se necessario, può anche incaricare degli esperti. In genere i rapporti del CPA sono pubblicati dalle CdG.

Le valutazioni del CPA sono utilizzate in vario modo:

- *raccomandazioni rivolte al Consiglio federale*: alla luce di quanto rilevato dal CPA le CdG traggono conclusioni di natura politica e formulano raccomandazioni rivolte al Consiglio federale, il quale è tenuto a esprimere un parere in merito. Le valutazioni del CPA favoriscono quindi il dialogo fra Consiglio federale e Parlamento;
- *interventi parlamentari*: in taluni casi le valutazioni portano a mozioni o postulati, attraverso i quali le CdG rafforzano le richieste che hanno presentato al Consiglio federale;
- *revisioni di leggi e ordinanze*: i risultati delle valutazioni svolte dal CPA si traducono occasionalmente in modifiche delle basi legali;
- *insegnamenti e correttivi*: grazie alle valutazioni, i servizi interessati adeguano talvolta le proprie procedure già in fase di attuazione.

Il CPA coordina la propria attività con altri organi di controllo della Confederazione e intrattiene rapporti finalizzati allo scambio di conoscenze specialistiche, ad esempio nell'ambito della Società svizzera di valutazione, basandosi sugli standard di valutazione della stessa. Attraverso le pubblicazioni presenta regolarmente alle cerchie di esperti, così come a un pubblico più ampio i propri metodi e risultati.

¹ I compiti e i diritti del CPA sono descritti nell'art. 10 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ott. 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl; RS 171.115).

2 Valutazioni pubblicate

Nel corso del 2025 sono state pubblicate quattro valutazioni del CPA.

2.1 Ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni

Indicazione delle fonti: Ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni, rapporto del CPA all'attenzione della CdG del Consiglio degli Stati (CdG-S) del 21 giugno 2024 (FF 2025 1710).

Oggetto: le persone che presentano una domanda d'asilo in Svizzera vengono dapprima accolte in un centro federale d'asilo. In seguito la maggior parte di esse viene assegnata a un Cantone. Questa ripartizione è effettuata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) allo scopo di distribuire equamente le persone tra i Cantoni. La chiave di ripartizione applicata tiene conto di criteri quali il numero di abitanti del Cantone, la cittadinanza dei richiedenti l'asilo, la presenza in Svizzera di familiari o l'eventuale necessità di assistenza speciale.

Mandato e questioni trattate: nel gennaio 2023 le CdG hanno incaricato il CPA di svolgere una valutazione sulla ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni. Nella seduta dell'8 maggio 2023 la competente sottocommissione DFGP/CaF della CdG-S ha deciso che la valutazione doveva concentrarsi sull'impostazione e sull'attuazione della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni, tenuto conto anche delle forti fluttuazioni del numero delle domande d'asilo.

Procedura: il CPA ha conferito un mandato esterno per analizzare l'algoritmo e la ripartizione effettiva dei richiedenti l'asilo. Inoltre, ha effettuato un'analisi dei documenti utilizzati dalla SEM nell'ambito della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni e ha condotto 25 interviste con collaboratori provenienti da diverse unità della SEM, rappresentanti dei Cantoni ed esperti del settore dell'asilo.

Risultati: la ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni deve tenere conto di numerosi fattori ed è pertanto complessa. Il sistema elettronico adottato integra molti fattori, ma non tutti, motivo per cui non consente una ripartizione adeguata. Le proposte di attribuzione formulate dal sistema in più di tre casi su cinque sono state modificate manualmente a posteriori e occorre tenere presente che i centri federali d'asilo seguono procedure non uniformi. Si rischiano pertanto disparità di trattamento tra i richiedenti l'asilo. La ripartizione effettiva si discosta inevitabilmente da quella prevista, in particolare nei piccoli Cantoni e per alcune sottocategorie di persone. Il coordinamento con i Cantoni funziona nel complesso bene, ma il piano d'emergenza per la gestione di un numero elevato di domande non è più attuale.

Pubblicazione: sulla base del rapporto del CPA, il 21 febbraio 2025 la CdG-S ha adottato un rapporto contenente sette raccomandazioni rivolte al Consiglio federale. I rapporti della CdG-S e del CPA sono stati pubblicati il 24 febbraio 2025.

2.2 Servizio militare con limitazioni

Indicazione delle fonti: Servizio militare con limitazioni, valutazione del CPA all'attenzione della CdG del Consiglio nazionale (CdG-N) del 6 settembre 2024 (FF 2025 2405).

Oggetto: ogni anno, in occasione del reclutamento, l'esercito valuta fino a 35 000 persone soggette all'obbligo di leva per determinare la loro idoneità al servizio militare. Ad esempio, chi per ragioni mediche non può sparare o non può compiere lunghe marce con uno zaino pesante viene giudicato idoneo al servizio militare con limitazioni. Questa idoneità con limitazioni è anche chiamata attribuzione differenziata. Negli ultimi anni il numero di soggetti idonei con limitazioni è aumentato e attualmente è pari al 10–12 per cento delle persone giudicate idonee al servizio militare.

Mandato e questioni trattate: il 25 gennaio 2023 le CdG hanno incaricato il CPA di eseguire una valutazione del servizio militare con limitazioni. La sottocommissione competente DFAE/DDPS della CdG-N ha deciso che la valutazione doveva concentrarsi sulla valutazione dell'idoneità al servizio militare.

Procedura: il CPA ha esaminato le linee guida per la valutazione dell'idoneità al servizio militare con limitazioni. Sulla base di documenti ha analizzato anche i processi e tramite un'inchiesta online ha posto domande al personale di tutti i sei centri di reclutamento. Ha inoltre intervistato 26 persone. In seguito ha fatto eseguire un'analisi statistica delle decisioni concernenti l'idoneità nonché una perizia giuridica.

Risultati: nel complesso il CPA è giunto alla conclusione che l'uguaglianza giuridica nel reclutamento non è garantita. È vero che i processi di valutazione nei centri di reclutamento sono organizzati in modo efficiente e adeguato, ma non è garantito che le persone soggette all'obbligo di leva siano valutate in modo uniforme in tutti i sei centri di reclutamento. Nella valutazione dell'idoneità, inoltre, in due punti centrali viene seguita una procedura illegale. L'idoneità al servizio militare è disciplinata in maniera insufficiente a livello giuridico e anche in merito ai ricorsi si pongono questioni giuridiche.

Pubblicazione: sulla base del rapporto del CPA il 27 giugno 2025 la CdG-N ha adottato un rapporto contenente sette raccomandazioni rivolte al Consiglio federale. I rapporti della CdG-N e del CPA sono stati pubblicati il 30 giugno 2025.

2.3 Sistema dei giudici non di carriera

Indicazione delle fonti: Sistema dei giudici non di carriera, rapporto del CPA all'attenzione delle CdG del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (CdG-N/S) del 5 febbraio 2025 (FF 2025 3166).

Oggetto: presso tre dei quattro tribunali della Confederazione, vale a dire il Tribunale federale (TF), il Tribunale penale federale (TPF) e il Tribunale federale dei brevetti (TFB), accanto ai giudici ordinari sono impiegati anche giudici non di carriera. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) non applica invece questa pratica. L'impiego di giudici non di carriera mira in particolare a gestire possibili picchi di lavoro dei

tribunali e a sostituire i giudici ordinari assenti. Il sistema è tuttavia molto diverso tra i vari tribunali.

Mandato e questioni trattate: nel gennaio 2023, sulla base di una proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione del sistema dei giudici non di carriera. In occasione della seduta del 24 agosto 2023, le sottocommissioni Tribunali/MPC delle CdG-N/S hanno deciso che la valutazione avrebbe dovuto esaminare l'adeguatezza dell'impiego dei giudici non di carriera presso il TF, il TPF e il TFB. Inoltre, il CPA avrebbe dovuto anche valutare l'opportunità di estendere il loro impiego al TAF, che attualmente non prevede questa possibilità.

Procedura: il CPA si è avvalso di un mandatario esterno per sottoporre un questionario online ai giudici ordinari e ai giudici non di carriera così come ai cancellieri dei tribunali. A titolo di approfondimento ha condotto discussioni di gruppo e interviste individuali e ha allestito analisi statistiche sulla frequenza con cui sono impiegati i giudici non di carriera. Infine, mediante una perizia giuridica esterna, ha chiarito il grado di adeguatezza delle basi legali per l'impiego dei giudici non di carriera.

Risultati: nel complesso il CPA è giunto alla conclusione che il sistema dei giudici non di carriera presso il TF, il TPF e il TFB è sostanzialmente adeguato, ma raggiunge anche rapidamente i propri limiti. Dalle basi legali del TF e del TPF non si evince chiaramente per quali motivi sono impiegati i giudici non di carriera. In generale questi ultimi alleggeriscono il lavoro dei tribunali, ma possono anche comportare oneri supplementari. La frequenza con cui sono impiegati i giudici non di carriera è complessivamente appropriata e può essere aumentata solo in misura limitata. I tribunali gestiscono in modo adeguato i rischi che derivano dall'impiego dei giudici non di carriera per un'amministrazione della giustizia coerente e indipendente. Per contro, l'elezione dei giudici non di carriera da parte del Parlamento non sempre garantisce che siano disponibili persone in possesso delle necessarie competenze. I risultati permettono dunque di concludere che, a determinate condizioni, l'impiego dei giudici non di carriera potrebbe risultare appropriato anche presso il TAF.

Pubblicazione: sulla base del rapporto del CPA le CdG hanno adottato rispettivamente il 26 agosto 2025 (CdG-S) e il 2 settembre 2025 (CdG-N) un rapporto contenente quattro raccomandazioni rivolte ai tribunali della Confederazione. I rapporti delle CdG e del CPA sono stati pubblicati il 3 settembre 2025.

2.4 Consolati onorari

Indicazione delle fonti: Consolati onorari, rapporto del CPA all'attenzione della CdG-S del 5 giugno 2025 (FF 2025 3692).

Oggetto: i consolati onorari sono rappresentanze consolari dirette da consoli onorari. Questi adempiono compiti consolari a titolo onorifico per uno Stato. Ad esempio assistono in loco i propri connazionali o curano relazioni economiche e culturali. Secondo il diritto internazionale i consoli onorari godono di determinati privilegi e immunità, che sono però meno estesi rispetto a quelli di un console di carriera. La Sviz-

zera è presente in 105 Stati con un totale di 224 consolati onorari², viceversa in Svizzera sono presenti 122 consolati onorari di 65 Stati³.

Mandato e questioni trattate: nel mese di gennaio 2024 le CdG hanno incaricato il CPA di procedere a una valutazione dei consolati onorari. In seguito a casi problematici a livello internazionale è emersa la questione di come la Svizzera gestisca i consoli onorari. Nella seduta del 26 aprile 2024, la sottocommissione competente DFAE/DDPS della CdG-S ha deciso che il CPA doveva indagare sia sui consolati onorari svizzeri all'estero sia sui consolati onorari esteri in Svizzera.

Procedura: il CPA ha analizzato le direttive e i processi relativi ai consoli onorari e ha intervistato 47 persone in totale (in gran parte del DFAE). Una parte delle interviste si è svolta nell'ambito di casi di studio riguardanti sei consolati onorari svizzeri all'estero.

Risultati: per quanto riguarda i consolati onorari svizzeri all'estero, il CPA è giunto alla conclusione che il DFAE li gestisce in maniera complessivamente adeguata. Il Dipartimento ha dato istruzioni chiare, ma mancano direttive strategiche relative all'impiego dei consolati onorari. In fase di nomina il DFAE verifica se la persona è adatta a esercitare la funzione di console onorario, sebbene le sue relazioni d'interesse siano verificate in maniera troppo poco sistematica. I consoli onorari apprezzano il supporto da parte dei loro superiori, ma questo dipende fortemente dalle persone. I casi problematici in cui sono coinvolti consoli onorari svizzeri all'estero sono rari. In questi casi il DFAE ha comunque reagito in maniera adeguata e discreta. In generale i consoli onorari svizzeri all'estero garantiscono una presenza meno costosa sul posto e rappresentano un valore aggiunto, ma non possono sostituire completamente i consoli di carriera né una rappresentanza diplomatica.

Il DFAE ritiene che la sua responsabilità verso i consolati onorari esteri in Svizzera sia molto limitata e, per rispetto verso le relazioni politiche con gli altri Stati, generalmente agisce con moderazione. Il DFAE ha formulato direttive piuttosto chiare per quanto concerne i consolati onorari esteri in Svizzera, ma dal momento che non si tratta di disposizioni vincolanti, nella pratica non vengono applicate in modo sistematico. Nei rari casi problematici che hanno coinvolto consolati onorari esteri, il DFAE ha reagito con esitazione.

Pubblicazione: sulla base del rapporto del CPA, l'11 novembre 2025 la CdG-S ha adottato cinque raccomandazioni rivolte al Consiglio federale. I rapporti della CdG-S e del CPA sono stati pubblicati il 13 novembre 2025.

3 Valutazioni concluse

Nel 2025 il CPA ha concluso due valutazioni, che alla fine dell'anno erano ancora in fase di trattazione presso la commissione competente e per questo motivo non erano state pubblicate.

² Dati del DFAE al 30 ott. 2024.

³ Dati del DFAE all'11 giu. 2024.

3.1 Pianificazione di progetti di infrastruttura ferroviaria

Oggetto: a causa della forte crescita del settore ferroviario, il Parlamento ha approvato diversi programmi di ampliamento, per un investimento totale di oltre 24 miliardi di franchi dal 2009. La pianificazione e l'esecuzione dei progetti di ampliamento sono di competenza delle imprese ferroviarie (FFS SA, BLS, RhB ecc.), che sono i gestori delle rispettive infrastrutture. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è responsabile della gestione e della sorveglianza dei progetti di ampliamento.

Mandato e questioni trattate: il 26 gennaio 2024 le CdG hanno incaricato il CPA di eseguire una valutazione della pianificazione dei progetti di infrastruttura ferroviaria. Il 5 luglio 2024 la competente sottocommissione DFI/DATEC della CdG-S ha deciso che il CPA avrebbe dovuto indagare sul ruolo dell'UFT nella pianificazione e progettazione dei progetti di infrastruttura ferroviaria dopo l'approvazione dei programmi di ampliamento da parte del Parlamento. Inoltre il CPA deve verificare il coinvolgimento di Cantoni e Comuni in queste fasi. La valutazione risponde alle seguenti domande:

- l'UFT assume in modo adeguato i suoi compiti di gestione e di sorveglianza nella pianificazione e progettazione dei progetti di infrastruttura ferroviaria?
- Il coordinamento all'interno dell'UFT è adeguato per conseguire al meglio i vari obiettivi dell'Ufficio (ampliamento, manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura)?
- La collaborazione fra l'UFT e i gestori dell'infrastruttura è adeguata?
- Il coinvolgimento dei Cantoni e dei Comuni interessati dai progetti di infrastruttura ferroviaria è adeguato?

Procedura: per rispondere alle prime tre domande il CPA si è basato su un'analisi documentale e su interviste con vari collaboratori dell'UFT e con i gestori dell'infrastruttura. Inoltre ha condotto studi relativi a casi concreti, selezionando in particolare progetti che presentavano un ritardo o costi supplementari. In aggiunta, il CPA ha commissionato un questionario online per valutare in particolare il coinvolgimento di Cantoni e Comuni.

Tempistica: il CPA ha illustrato i risultati della valutazione nel suo rapporto del 23 ottobre 2025 e li ha presentati alla sottocommissione competente della CdG-S il 5 novembre 2025. Alla fine del 2025 la trattazione da parte della sottocommissione era ancora in corso.

3.2 Indipendenza e gestione della Sorveglianza dei prezzi

Oggetto: la Sorveglianza dei prezzi (SPR) è un'autorità di sorveglianza e regolazione che lotta contro l'aumento abusivo dei prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi da parte di autorità o aziende con una posizione dominante sul mercato. Per legge la SPR è subordinata al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e si trova ad avere uno statuto ibrido fra indipendenza nello svolgimento delle sue attività e vigilanza da parte del DEFR.

Mandato e questioni trattate: il 26 gennaio 2024 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione dell'indipendenza e della gestione della SPR. Il 23 agosto 2024 e il 27 febbraio 2025 la sottocommissione DFF/DEFR della CdG-N, competente per questo ambito, ha deciso che la valutazione doveva rispondere alle seguenti domande:

- la configurazione istituzionale della SPR come autorità indipendente è adeguata, anche nel confronto internazionale?
- In base al diritto vigente, la portata dell'indipendenza della SPR e, di conseguenza, della vigilanza del DEFR e dall'alta vigilanza parlamentare sono chiare?
- L'indipendenza della SPR e la gestione da parte del DEFR sono praticate in modo adeguato?

Procedura: il CPA ha commissionato a esperti esterni una perizia sulle basi legali della SPR, mentre ha esaminato l'attività pratica per mezzo di un'analisi documentale e di interviste con collaboratori della SPR, del DEFR, della Commissione della Concorrenza e dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Infine ha confrontato la configurazione istituzionale della SPR con la situazione in altri Paesi europei.

Tempistica: il 7 novembre 2025 il CPA ha presentato il suo rapporto di valutazione del 9 ottobre 2025 alla competente sottocommissione della CdG-N. Alla fine del 2025 la valutazione da parte della sottocommissione era ancora in corso.

4 Valutazioni in corso

Alla fine del 2025 tre valutazioni erano ancora in corso presso il CPA.

4.1 Alta vigilanza della Confederazione sulla Suva

Oggetto: le aziende devono assicurare i propri lavoratori contro gli infortuni. La metà dei lavoratori in Svizzera è assicurata presso istituti privati, mentre l'altra metà presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), fondato nel 1912 dalla Confederazione. La Suva detiene un monopolio parziale: i lavoratori attivi in settori con un elevato rischio d'infortunio, come nel genio civile o nella selvicoltura, nonché gli impiegati della Confederazione devono essere assicurati presso di essa. La Suva è sottoposta all'alta vigilanza della Confederazione. Ci si chiede dunque se la Confederazione svolga adeguatamente questo suo compito e secondo quali criteri il Consiglio federale nomini i 40 membri del Consiglio della Suva, che supervisiona la direzione della Suva.

Mandato e questioni trattate: il 23 gennaio 2025 le CdG hanno incaricato il CPA di svolgere questa valutazione affidando l'accompagnamento alla sottocommissione DFI/DATEC della CdG-N. Quest'ultima ha deciso nell'aprile 2025 di porre le seguenti domande:

- Le basi legali dell'alta vigilanza della Confederazione sono chiare?

- Il Consiglio federale si adopera per una composizione e un'organizzazione adeguate del Consiglio della Suva, affinché quest'ultimo possa adempiere le sue funzioni di vigilanza?
- La Confederazione esercita nella prassi la sua alta vigilanza in modo conforme alla legge e adeguato?

Procedura: una perizia giuridica commissionata dal CPA valuta le basi legali dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva. Il CPA esamina, attraverso l'analisi di documenti, i processi che la Confederazione adotta per svolgere la propria alta vigilanza. Inoltre conduce interviste con personale dell'Amministrazione federale, nonché con collaboratori selezionati della Suva e membri del Consiglio della Suva.

Tempistica: il CPA presenterà il suo rapporto di valutazione alla sottocommissione competente presumibilmente nella primavera del 2026.

4.2 Telelavoro nell'Amministrazione federale

Oggetto: nell'Amministrazione federale il telelavoro comprende attività professionali che si svolgono al di fuori delle unità amministrative, sui mezzi di trasporto pubblici o in spazi di co-working. In base all'ordinanza sul personale federale i superiori sono chiamati a promuovere le forme di lavoro flessibili, se l'esercizio lo permette. Il telelavoro, inoltre, può contribuire a raggiungere gli obiettivi del Consiglio federale in materia di politica del personale, in quanto consente di promuovere le pari opportunità e la soddisfazione dei collaboratori e di aumentare l'efficienza dell'Amministrazione. I dipartimenti e gli uffici possono adottare regole proprie in materia di telelavoro, ragione per cui la sua diffusione è molto disomogenea nelle varie unità amministrative. Inoltre, sempre più spesso le postazioni di lavoro negli uffici rimangono vuote a causa del telelavoro.

Mandato e questioni trattate: nel gennaio 2025 le CdG hanno incaricato il CPA di valutare il telelavoro nell'Amministrazione federale affidando l'accompagnamento alla sottocommissione DFF/DEFR della CdG-S. Quest'ultima ha deciso nei mesi di giugno e agosto 2025 di porre le seguenti domande:

- Le direttive sul telelavoro nell'Amministrazione federale sono adeguate?
- Il modo in cui il telelavoro viene concesso e controllato è adeguato?
- Il telelavoro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Confederazione in materia di politica del personale?
- L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) tiene conto in modo adeguato del telelavoro nell'utilizzo degli edifici da parte delle unità amministrative?

Procedura: il CPA esamina le basi legali e le strategie della Confederazione in materia di telelavoro, le direttive dei dipartimenti e degli uffici e le analisi dell'UFCL. Inoltre, valuta i dati sul telelavoro raccolti attraverso l'inchiesta concernente il personale dell'Amministrazione federale e provenienti da altre fonti. Effettua anche interviste con responsabili delle Risorse umane dei dipartimenti e altri esperti. Infine conduce

casi di studio delle prassi del telelavoro in sette unità amministrative selezionate sistematicamente.

Tempistica: il CPA presenterà il suo rapporto di valutazione alla sottocommissione competente presumibilmente nell'autunno del 2026.

4.3 Lotta contro la tratta di esseri umani

Oggetto: per tratta di esseri umani si intende lo sfruttamento di persone come forza lavoro o nella prostituzione mediante inganno o coercizione. Ogni anno in Svizzera vengono identificate quasi 200 vittime, ma probabilmente il numero effettivo è molto più alto. Negli accordi internazionali la Svizzera si è impegnata a osservare una serie di standard minimi nella lotta contro la tratta di esseri umani. L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è competente per l'attuazione di questi impegni internazionali, per l'elaborazione di strategie contro la tratta di esseri umani e per il coordinamento a livello nazionale delle misure di lotta contro questa pratica. L'esecuzione spetta principalmente ai Cantoni. La Svizzera è stata più volte criticata a livello nazionale e internazionale per non aver intrapreso misure sufficienti contro la tratta di esseri umani.

Mandato e questioni trattate: il 23 gennaio 2025 le CdG hanno incaricato il CPA di valutare questo tema e hanno affidato l'accompagnamento della valutazione alla sottocommissione DFGP/CaF della CdG-S. Quest'ultima ha deciso il 19 maggio 2025 che il CPA avrebbe dovuto rispondere alle seguenti domande:

- Le basi strategiche per la lotta contro la tratta di esseri umani sono adeguate?
- fedpol dispone di risorse e di un'organizzazione appropriate per svolgere i propri compiti?
- fedpol adempie adeguatamente i propri compiti?
- La Confederazione esercita un'opportuna influenza sui Cantoni affinché attuino gli standard minimi degli accordi internazionali?

Procedura: la CPA analizza i documenti relativi alle strategie contro la tratta di esseri umani, alle risorse, all'organizzazione della fedpol e al coordinamento delle misure. Svolge interviste con il personale della fedpol, con esperti in materia di lotta contro la tratta di essere umani e rappresentanti dei Cantoni. Inoltre, ha commissionato una perizia giuridica che dovrà esaminare, in particolare, quali strumenti ha a disposizione fedpol per intervenire nei confronti dei Cantoni.

Tempistica: il CPA presenterà il suo rapporto di valutazione alla sottocommissione competente nell'estate del 2026.

5 **Utilizzo del credito stanziato per il ricorso a esperti esterni**

Il CPA dispone autonomamente di un credito per il ricorso a esperti esterni sul cui utilizzo deve riferire ogni anno alle CdG⁴. La tabella 1 illustra come è stato utilizzato il credito nell'anno in esame e come è stato ripartito tra le diverse valutazioni e i diversi mandatari.

Tabella 1

Utilizzo del credito stanziato per il ricorso a esperti esterni nel 2025

Valutazione	Mandatario	Costi (in fr.)	Stato
Pianificazione di progetti di infrastruttura ferroviaria	Interface Politikstudien Forschung Beratung AG, Lucerna	47 802	concluso
Indipendenza e gestione della Sorveglianza dei prezzi	Università di Friburgo, Istituto del federalismo, prof. Stöckli	8 108	concluso
Lotta contro la tratta di esseri umani	Università di Lucerna, prof. Martina Caroni	16 420	in corso
Alta vigilanza della Confederazione sulla Suva	Università di Friburgo, prof. Clémence Grisel Rapin e prof. Jean-Baptiste Zufferey	30 268	in corso
Totale		102 598	

⁴ Art. 10 cpv. 4 Oparl

Elenco delle abbreviazioni

art.	Articolo
CaF	Cancelleria federale
CdG	Commissioni della gestione delle Camere federali
CdG-N	Commissione della gestione del Consiglio nazionale
CdG-N/S	Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati
CdG-S	Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
CPA	Controllo parlamentare dell'amministrazione
cpv.	Capoverso
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DEFER	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
fedpol	Ufficio federale di polizia
FF	Foglio federale
lett.	Lettera
n.	numero
Oparl	Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare; RS 171.115)
RS	Raccolta sistematica
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SPR	Sorveglianza dei prezzi
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
TFB	Tribunale federale dei brevetti
TPF	Tribunale penale federale
UFCL	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
UFT	Ufficio federale dei trasporti

Impressum

Contatto

Controllo parlamentare dell'amministrazione
Servizi del Parlamento
CH-3003 Berna

Tel. +41 58 322 97 99

E-mail: pvk.cpa@parl.admin.ch

www.parlament.ch/it/cpa

Lingue originali del rapporto: tedesco e francese (n. 2.1, 3.2 e 4.3)